RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

# Art. 3

I medici di porto di prima classe sono equiparati per grado e per ogni altro riguardo ai medici provinciali di ultima classe e formano ruolo unico con essi.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima |
| Estremi | Legge 7 luglio 1902, n. 286 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it